

Carlo **SPAMPINATO**

Avvocato dello Stato

Dispensa di
Diritto

PROCESSUALE CIVILE

**Elementi
con Parole chiave**

II EDIZIONE

2024-2025


**Neldiritto
Editore**

PREMESSA

Perché una nuova Collana (*Le Dispense d'Autore*) in un panorama editoriale già così fitto?

Per numerosi esami e concorsi (o per acquisire una conoscenza di base delle materie) è sempre più avvertita l'esigenza di **strumenti snelli di preparazione**, le famose **Dispense**, assai più sintetiche dei Manuali e degli stessi Compendi. La **sinteticità**, tuttavia, non deve mai pregiudicare **organicità** e **completezza** della trattazione, imponendo quindi una **più elevata precisione descrittiva** di principi, istituti e discipline.

Queste le ragioni sottese alla messa a punto della nuova Collana ***Le Dispense d'Autore***, nata sulla convinzione della necessità di una ancor più spiccata **competenza autorale** nel predisporre volumi snelli, ma chiari e impeccabili nell'illustrare in modo sintetico discipline complesse e vaste.

Ad arricchire ***Le Dispense d'Autore***, sono **inserite**, in chiusura dei Volumi, **Parole chiave**, che indicano istituti o principi non trascurabili nella preparazione, con la essenziale definizione. Un vero e proprio **concentrato** di principi, istituti e elementi da cui non si può prescindere nel mettere a punto la preparazione.

Nella **seconda edizione 2024-2025** della **Dispensa di Diritto Processuale civile** si è tenuto conto delle **più importanti novità normative** intervenute, tra il 2023 e il 2024, in particolare, quelle introdotte dal **Decreto Correttivo Cartabia del 2024**.

c.p.c.).

Se il giudice di merito ha sospeso il processo e la pronuncia della Corte di cassazione ha confermato la giurisdizione di quest'ultimo, le parti sono onerate di riassumere il giudizio entro **sei mesi** dalla comunicazione dell'ordinanza (art. 367, comma 2, c.p.c.).

SEZIONE II ► LA COMPETENZA

1. **Nozione. La competenza come frazione della giurisdizione.**

La competenza consiste nella **frazione della giurisdizione spettante ad ogni singolo giudice ordinario**. Pertanto, mentre la giurisdizione si individua nei rapporti tra (tutti) i giudici ordinari e i giudici speciali, la competenza si individua nei rapporti tra i singoli giudici ordinari.

Al fine di individuare il **tipo** di giudice competente, sono stabiliti i criteri di determinazione della competenza in senso c.d. **verticale**, e cioè i criteri della **materia** e del **valore**.

Al fine di individuare, all'interno del tipo, lo **specifico** giudice competente, è stabilito il criterio di determinazione della competenza in senso c.d. **orizzontale**, e cioè il criterio del **territorio**.

Come per la giurisdizione, anche la competenza si determina in base allo stato di diritto e di fatto sussistenti al momento della proposizione della domanda (art. 5 c.p.c.).

2. **La competenza per materia e per valore.**

La legge prevede la **coordinata** applicazione dei criteri della **materia** e del **valore** per ripartire **verticalmente** la competenza tra i **diversi tipi** di giudici-uffici giudiziari, ed

in particolare tra il **giudice di pace** e il **tribunale**.

Il criterio della materia ha riguardo alla **natura** del diritto azionato o del bene che costituisce l'oggetto del diritto medesimo; il criterio del valore ha riguardo al **valore economico** dell'oggetto della domanda, e precisamente del *petitum mediato* (bene della vita) avuto di mira dall'attore.

Nell'applicazione fattane dal legislatore, i due criteri **si integrano a vicenda**, anche se quello della **materia** assume una rilevanza **specificata** e **prevalente**, mentre quello del **valore** trova applicazione in via **residuale** (la competenza si determina in base al valore quando non vi è una regola specifica che stabilisca la competenza in base alla materia).

■ A) La competenza del giudice di pace

A seguito della riforma attuata con il D.Lgs. n. 149/2022, il giudice di pace è competente per le cause relative a:

- beni mobili di valore non superiore a **diecimila euro**, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice (art. 7, comma 1, c.p.c.);
- risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti il cui valore sia contenuto entro il limite dei **venticinquemila euro** (art. 7, comma 2, c.p.c.),
- **senza limiti di valore**: 1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze nel piantamento degli alberi e delle siepi; 2) per le cause relative alla misura e modalità d'uso dei servizi di condominio di case; 3) per le cause in materia di immissioni limitatamente ai rapporti tra proprietari detentori di immobili adibiti a civile abitazione (con esclusione, dunque, degli immobili adibiti a produzione industriale); 4) per le cause relative agli interessi od accessori da ritardato adempimento di prestazioni previdenziali o assistenziali (art. 7, comma 3, c.p.c.);

- opposizione all'ordinanza-ingiunzione (art. 6, comma 3 D.Lgs. n. 150/2011) ad eccezione dei casi la cui competenza è riservata al tribunale (art. 6, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 150/2011).

Con il **decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116** il legislatore ha inteso promuovere una riforma strutturale della magistratura onoraria. Pertanto, a decorrere dal **31 ottobre 2025**, la competenza del giudice di pace sarà estesa alle seguenti cause in materia di (art. 27 D.Lgs. n. 116/2017):

- beni mobili, fino a trentamila euro, se non attribuite ad altro giudice;
- risarcimento del danno da veicoli e natanti, fino a cinquantamila euro;
- condominio negli edifici, come definite ai sensi dell'art. 71-*quater* disp. att. c.c.;
- distanze nelle piantagioni e scavi, nonché dei muri, fossi e siepi interposti tra fondi;
- luci e vedute, ad eccezione di distanze per l'apertura di luci, vedute e balconi, per l'apertura di vedute laterali o oblique e distanze delle costruzioni dalle vedute;
- stillicidio e acque;
- occupazione e invenzione;
- specificazione, unione e commistione;
- enfiteusi e servitù prediali;
- impugnazione del regolamento e delle deliberazioni dell'assemblea della comunione;
- usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari, riordinamento della proprietà rurale, accessione e superficie di valore non superiore a quindicimila euro.

Quando una causa di competenza del giudice di pace è proposta, contro la stessa parte, **congiuntamente ad un'altra causa di competenza del tribunale**, le relative domande, anche in assenza di altre ragioni di connessione, sono proposte innanzi al tribunale affinché siano decise nello stesso processo.